

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023-2025 e della dotazione organica 2023 – sezione del PIAO 2023 – 2025

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, allegato al Piao 2023/2025, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 31,63%, e che pertanto il Comune si pone al di sopra sia del primo “valore soglia” che del secondo limite previsto dall'art. 6 del DPCM

Rilevato che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto “I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto

rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.”.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Siciliana n. 61/2021;

Considerato pertanto che il Comune di Petralia Sottana è tenuto a programmare un piano di rientro rispetto alle spese di personale, allo scopo di rientrare entro il 2025 entro il secondo “valore soglia” previsto dal Decreto, e assicurando quindi una graduale e progressiva riduzione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;

Rilevato che sulla base delle stime previsionali previste per il triennio 2023-2025 le entrate del comune si manterranno sui valori attuali e che pertanto la spesa di personale, per mantenere in diminuzione il parametro in questione, deve subire un decremento progressivo;

Visto l'ultimo bilancio consuntivo 2021 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.41 del 14/12/2021 dal quale si evince che le spese del personale sostenute nel 2020 ammontano a complessivi € 1.646.303,12;

Visto il DUP semplificato 2023/ 2025 approvato con delibera del Consiglio comunale n.29 del 11/09/2023e, nello specifico la lettera B “Spese”- “programmazione triennale del fabbisogno del personale”, che integralmente si richiama, in quanto contenente i dati finanziari relativi ai fabbisogni di personale;

Considerato che dal 2023 la programmazione dei fabbisogni di personale viene divisa tra DUP e PIAO, essendo rimessa al PIAO la programmazione specifica dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del DM 132/2022;

Considerato che, il comune di Petralia Sottana è tenuto a programmare un piano di rientro rispetto al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti verso la seconda soglia limite, allo scopo di rientrare entro il 2025 nel secondo valore soglia previsto dal Decreto e, assicurando quindi una graduale e progressiva riduzione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;

Considerato che:

- la riduzione della spesa del personale complessiva 2023-2025 da attuare è pari ad € 1.229,96; e che in funzione di ciò
- la riduzione media annuale per il periodo 2023-2025 ammonta ad € 409,99.

Preso atto che il 01/05/2022 è cessata dal servizio n. 1 unità di Cat. C a tempo pieno Istruttore amministrativo presso l'ufficio anagrafe del comune;

Preso atto che il 01/04/2022 è cessata dal servizio n.1 unità di Cat. C a tempo pieno Istruttore amministrativo presso il corpo dei Vigili Urbani;

Considerato che a seguito delle suddette cessazioni le capacità assunzionali dell'Ente ammontano complessivamente a € 63.148,93;

Dato atto che alle capacità assunzionali dell'Ente, nel corso del 2023 e comunque entro il 2025 si potranno inoltre effettuare delle progressioni verticali speciali in deroga alla soglia massima prevista dalla legge finanziate nel limite dello 0,55% del monte salari 2018 che per il comune di Petralia Sottana corrisponde a € 2.855,54. La deroga è prevista all'art.1, comma 612, della legge n.234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022).

Dare atto che questo Ente è in regola con le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;

Dare atto che il costo complessivo delle assunzioni e delle verticalizzazioni previste nel presente fabbisogno del personale ammonta complessivamente ad € 59.289,57 e che quindi rispetta i limiti delle capacità assunzionali dell'Ente.

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, si inserisce in seno al Piao 2023/2025 il seguente programma di assunzioni:

ASSUNZIONI ANNO 2023:

Assunzione a tempo indeterminato di N. 1 unità Funzionario EQ (ex D1) a tempo parziale (ore 24 settimanali) da inserire nell'Area Economico – Finanziaria costo annuo € 25.460,80

- mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- concorso pubblico, previo esperimento delle procedure previste ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n. 56:

“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di N. 1 unità operatore esperto autista (ex B3), costo annuo € 30.598,53

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mediante utilizzo graduatoria di altro ente, in virtù dell'art. 9 della L. 3/2003 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 61, della L. 350/2003 e s.m.i. al fine di semplificare i procedimenti di selezione, del rispetto del principio nell'economicità degli atti e per ridurre i tempi e i costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- concorso pubblico, previo esperimento delle procedure previste ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, avvalendosi così della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019 n. 56;
- procedura prevista ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, richiamata dall'articolo 35 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 165 del 2001 (*“l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro (...) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”*)

“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

- tramite comando da altro ente e/o mobilità esterna.

Nelle more dell'espletamento dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato di N. 1 unità operatore esperto autista (ex B3), da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, si prevede l'assunzione della medesima figura tramite contratto di somministrazione di lavoro per sopperire a esigenze temporanee dell'Amministrazione.

N.1 Progressione verticale in deroga ex art 13 del CCNL 2019/2021 F.L. da operatore (ex cat. A) ad operatore esperto idraulico (ex cat. B3) ad ore 24 costo annuo € 1.496,76

N.1 Progressione verticale in deroga ex art 13 del CCNL 2019/2021 F.L. da operatore esperto (ex cat. B 3) ad istruttore (ex cat. C) nell'area di vigilanza 24 ore costo annuo € 1.733,48

ASSUNZIONI ANNI 2024/2025.

In caso di dimissioni, quiescenza, aspettativa o mobilità del personale, si procederà al turn over nel rispetto della normativa vigente.

ASSUNZIONI FINANZIATE PNRR

Richiamando quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 82 dell'11 agosto 2023, si prevede l'assunzione di 1 unità funzionario EQ (ex cat D 1) “esperto in contabilità pubblica e fondi europei” e di 1 unità funzionario EQ (ex cat D 1) “gestione del progetto esperto informatico” per l'attuazione del progetto di cui al decreto n. 0000098 del 9 maggio 2022 MISSIONE 5 inclusione e coesione – COMPONENTE 2 infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, SOTTOCOMPONENTE servizi sociali, disabilità e marginalità sociale INTERVENTO 1.1.3. “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per dimissioni protette”.

INTEGRAZIONI ORARIE

Si prevedono le seguenti integrazioni orarie contrattualizzate:

- 3 istruttori (ex cat. C) da 18 a 24 h;
- 2 operatori esperti (ex cat B3) da 24 a 27 ore nell'area di vigilanza;
- 1 operatore esperto idraulico da 24 a 30 ore.

Tali integrazioni orarie verranno poste in essere compatibilmente con la sostenibilità finanziaria.